

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Corte di Appello di Salerno
Procura Generale della Repubblica
presso
la Corte di Appello di Salerno

I Consigli degli Ordini degli Avvocati e Camere penali di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

per il protocollo in ordine alle modalità di attuazione del concordato con rinuncia ai motivi di appello ex artt. 599 bis e 602 co 1 bis c.p.p.

Premesso:

che l'istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dagli artt. 599 bis e 602 comma 1 bis c.p.p. introdotti dalla legge n. 103 del 2017, persegue la finalità di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole, accelerandone la definizione, quale condizione essenziale perché possa dirsi attuato il giusto processo;

che detta finalità è in primo luogo realizzata, in un'ottica di raccordo tra maggiore efficienza del sistema e garanzie dei diritti soprattutto dell'imputato, attraverso una razionale ed efficace programmazione dei ruoli di udienza, sulla quale incide positivamente l'anticipata conoscenza da parte del collegio giudicante dell'intenzione delle parti di addivenire a concordato;

che, pertanto, la finalità perseguita dal legislatore deve essere favorita attraverso la predisposizione di buone prassi ed in particolare prevedendo modalità e tempistiche di inoltro della proposta di accordo e dei tempi di valutazione che consentano quanto più possibile una sollecita e prioritaria definizione a vantaggio della razionale organizzazione dei ruoli di udienza;

che, in quest'ottica, l'accordo tra le parti prima della fissazione dell'udienza, espressamente previsto all'art. 599 bis cpp, assume il massimo valore in quanto consente di provvedere in camera di consiglio senza gravare le udienze ordinarie di un eccessivo numero di processi e, nel caso di processo con più parti, di valutare i tempi di fissazione della trattazione congiunta;

che, anche allorquando il concordato intervenga nel corso del dibattimento (art. 602 co 1 bis cpp), la conoscenza anticipata dell'accordo che sarà sottoposto

